

Pubblicato il 18/12/2017

**N. 02943/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, proposto da:

Dusty Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Simili, 23;

contro

Comune di Adrano non costituito in giudizio;

per ottenere

l'e.g. nascente da d.i. reso dal tribunale di catania n. 3535-13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott.

Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che la ricorrente, creditrice del Comune di Adrano in virtù della sentenza indicata in epigrafe, ha proposto il ricorso in esame per l'ottemperanza al giudicato, anche a mezzo di commissario ad acta, in quanto il predetto Comune è rimasto inadempiente;

Rilevato che come risulta dal sito istituzionale dell'ente, con delibera di C.C. n. 61/2016 il Comune ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL;

Ritenuto:

- che da tale approvazione discendono gli effetti ex art. 1 comma 714 bis della Legge di stabilità per il 2016, consistenti nella sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 del D.lgs. 267/2000 ("le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3");

- che, pertanto, occorre disporre la sospensione del processo, in attesa della decisione della Corte dei Conti, circa l'approvazione o il diniego di approvazione del piano stesso, e fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato la rimodulazione del piano di riequilibrio, o ne abbia negata l'approvazione, il Comune di Adrano dovrà senza indugio, e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, dando anche conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell'art. 80 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

sospende il giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suindicato piano di riequilibrio pluriennale, onerando il Comune intimato di trasmettere alla Segreteria di questa Sezione, entro il termine di cui in motivazione, il provvedimento di approvazione o di diniego di approvazione che sarà adottato dalla Corte dei Conti, dando anche conto dell'eventuale inserimento del credito azionato nel piano di riequilibrio eventualmente approvato, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell'art. 80 c.p.a.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente, Estensore

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Elefante, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO